

A.S. 1845

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026,
n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi
petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali

30 marzo 2026

Per informazioni:

Ufficio Rapporti con le Istituzioni e gli Enti locali

Dott.ssa Chiara Palermo, +39 3751248187 - palermo@unem.it
Dott.ssa Arianna Cappelli, +39 3463041230 - cappelli@unem.it

L'obiettivo del provvedimento, volto ad accrescere la trasparenza e a rafforzare i meccanismi di monitoraggio della filiera, appare condivisibile. Tuttavia, le modalità attuative previste dalla norma sollevano alcune rilevanti criticità, di natura interpretativa, che si ritiene opportuno evidenziare, anche al fine di garantire coerenza sistematica, proporzionalità degli obblighi e rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

In particolare:

1. Ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di comunicazione dei “prezzi consigliati”

La formulazione dell'articolo 1, comma 1, presenta profili di incertezza in relazione all'identificazione dei soggetti sottoposti agli obblighi di comunicazione dei cosiddetti “prezzi consigliati” all' esercente, o dei prezzi per la propria rete di vendita (per le gestioni dirette).

In particolare, tali obblighi risultano applicabili solo in specifiche configurazioni contrattuali della filiera distributiva, non essendo univocamente identificabili in tutti i rapporti tra fornitore ed esercente (ad esempio nei casi rapporti commerciali privi di qualsiasi indicazione da parte del fornitore sui prezzi al pubblico).

Si evidenzia pertanto la necessità di:

- individuare in modo puntuale i soggetti effettivamente obbligati;
- assicurare coerenza tra l'obbligo normativo e i rapporti contrattuali effettivamente operanti nel settore.

Una maggiore chiarezza normativa appare essenziale al fine di evitare incertezze interpretative e applicative, nonché possibili contenziosi.

2. Obbligo di pubblicazione sui siti internet e profili concorrenziali

La previsione dell'obbligo di pubblicazione dei prezzi consigliati sui siti internet degli operatori presenta rilevanti criticità sotto il profilo della **tutela della concorrenza**.

La pubblicazione di tali prezzi, laddove presenti, potrebbe determinare, secondo gli orientamenti dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, effetti potenzialmente distorsivi. In particolare, la diffusione pubblica e sistematica di tali informazioni, per loro natura sensibili sotto il profilo concorrenziale, sarebbe suscettibile di aumentare la trasparenza tra operatori concorrenti, riducendo l'incertezza strategica e facilitando fenomeni di allineamento dei prezzi anche in assenza di coordinamento esplicito.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno **la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui siti internet**, mantenendo al contempo i flussi informativi verso le Autorità

competenti, in modo tale da non alterare la struttura complessiva della disposizione, salvaguardando le finalità di monitoraggio e vigilanza istituzionale.

3. Regime sanzionatorio e principio di proporzionalità

Il regime sanzionatorio previsto in caso di violazione degli obblighi di comunicazione – pari allo 0,1% del fatturato giornaliero – solleva, con riferimento alla base di calcolo, rilevanti perplessità in termini di proporzionalità ed equità.

Difatti, la base di calcolo della sanzione include il fatturato complessivo, nel quale può rientrare anche la componente relativa alle accise sui carburanti. Tale componente rappresenta, tuttavia, un onere fiscale rispetto al quale le imprese operano in posizione di neutralità, agendo di fatto quali meri “esattori” per conto dello Stato.

L’inclusione delle accise nel fatturato rilevante ai fini sanzionatori determina quindi una distorsione nella quantificazione della sanzione e un aggravio economico non correlato alla reale capacità contributiva dell’impresa, rischiando altresì di ingenerare un potenziale impatto negativo sulla continuità aziendale e sull’efficienza della filiera di approvvigionamento.

Si propone pertanto di escludere la componente fiscale (accise) dalla base di calcolo della sanzione, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità.

4. Esclusione dell’HVO da materie prime avanzate dalla riduzione delle accise

Si segnala, infine, una criticità relativa alla disciplina della riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici, prevista all’art.2 della norma in commento.

Nel novero dei prodotti beneficiari della riduzione delle accise sugli oli da gas e sul gasolio non sono stati inclusi i biocarburanti immessi in consumo tal quali (quali l’HVO – Olio Vegetale Idrotrattato) prodotti da materie avanzate (allegato IX della Direttiva 2018/2001) che da maggio 2025 beneficiano di un’accisa leggermente ridotta rispetto al gasolio. Sono stati invece ricompresi tali biocarburanti se prodotti da prime tradizionali, la cui accisa è assimilata a quella del gasolio.

La mancata inclusione dell’HVO da materie prime avanzate (un biocarburante più sostenibile) nell’ambito della riduzione temporanea delle accise invia un segnale distorto non solo per le imprese produttrici di biocarburanti ma anche ai cittadini e alle imprese di autotrasporto che lo utilizzano in coerenza con gli obiettivi di politica energetica e climatica nazionale ed europea.

Si ritiene pertanto opportuno un intervento correttivo volto a includere tali prodotti tra i beneficiari della riduzione temporanea delle accise.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si auspica che, in sede di conversione del decreto-legge, possano essere introdotte modifiche volte a:

- Chiarire l'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di comunicazione dei prezzi;
- Rimuovere l'obbligo di pubblicazione sui siti internet evitando rischi concorrenziali;
- Rendere il sistema sanzionatorio più equo e proporzionato, escludendo le accise dalla base di calcolo;
- Correggere l'attuale disciplina delle accise, includendo anche i biocarburanti avanzati (tra cui l'HVO) in purezza.

Tali interventi contribuirebbero a rendere il provvedimento più coerente con i principi dell'ordinamento, nonché maggiormente efficace nel perseguire gli obiettivi di trasparenza, tutela della concorrenza e sostenibilità del settore.